



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI ASCOLI PICENO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |              |         |            |
|--------------------------|--------------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | DI FORTUNATO | LUIGI   | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CELLINI      | MASSIMO | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | MANCINI      | DAVID   | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |              |         |            |
| <input type="checkbox"/> |              |         |            |
| <input type="checkbox"/> |              |         |            |
| <input type="checkbox"/> |              |         |            |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 256/2016  
depositato il 12/05/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 00820160000332958 IRES-ALTRO 2012  
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 00820160000332958 IVA-ALTRO 2012  
contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE FERMO  
VIA ZEPELLI, 18 63900 FERMO

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 00820160000332958 IRES-ALTRO 2012  
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 00820160000332958 IVA-ALTRO 2012  
contro:

AG. RISCOSSIONE ASCOLI PICENO E FERMO EQUITALIA SERV.RISCOSS. SPA

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**

CUCCU' DIEGO  
VIA MARINA 60 63821 PORTO SANT'ELPIDIO FM

- sul ricorso n. 257/2016  
depositato il 12/05/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 00820160000332857 IRES-ALTRO 2011  
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 00820160000332857 IVA-ALTRO 2011  
contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE FERMO  
VIA ZEPELLI, 18 63900 FERMO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 256/2016 (riunificato)

UDIENZA DEL

15/12/2016 ore 10:00

N°

165/2017

PRONUNCIATA IL:

15 DIC. 2016

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

22 GIU. 2017

Il Segretario





(segue)

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 00820160000332857 IRES-ALTRO 2011
  - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 00820160000332857 IVA-ALTRO 2011
- contro:  
AG. RISCOSSIONE ASCOLI PICENO E FERMO EQUITALIA SERV.RISCOSS. SPA

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**  
CUCCU' DIEGO  
VIA MARINA 60 63821 PORTO SANT'ELPIDIO FM

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 256/2016 (riunificato)

UDIENZA DEL

15/12/2016 ore 10:00



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La socie

### RICORRE

Contro:

- Equitalia Centro spa Agente della riscossione per le Province di Ascoli Piceno e Fermo;
- Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Fermo

Avverso:

### RGR 256/2016

la cartella di pagamento n. **008 2016 0000 58**, emessa da Equitalia Centro spa per ruolo ordinario, a seguito del controllo automatizzato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36-bis D.P.R. 600/1973 e/o dell'articolo 54-Bis del D.P.R. 633/1972 in relazione alla dichiarazione annuale dei Redditi Unico S.C. 2013 per il periodo d'imposta 2012, portante l'iscrizione di complessivi Euro **127.732,70 di cui:**

**Euro 86.766,00 per sorte;**

**Euro 26.029,80 a titolo di sanzioni;**

**Euro 11.210,81 a titolo di interessi;**

**Euro 3.720,21 per oneri di riscossione;**

**Euro 5,88 per diritti di notifica.**

### RGR 257/2016

la cartella di pagamento n. **008 2016 0000 57** emessa da Equitalia Centro spa per ruolo ordinario a seguito del controllo automatizzato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36-bis D.P.R. 600/1973 e/o dell'articolo 54-Bis del D.P.R. 633/1972 in relazione alla dichiarazione annuale dei Redditi Unico S.C.2012 per il periodo d'imposta 2011, portante l'iscrizione di complessivi Euro **179.502,04 di cui:**

**1. Euro 117.242,10 per sorte;**

**2. Euro 39.071,12 a titolo di sanzioni;**

**3. Euro 17.954,89 a titolo di interessi;**

**4. Euro 5.228,05 per oneri di riscossione;**

**5. Euro 5,88 per diritti di notifica.**

Le parti svolgono ampie e articolate tesi difensive a supporto delle proprie ragioni. In particolare la ricorrente società eccepisce:

- la illegittimità delle notifiche delle impugnate cartelle esattoriali in quanto avvenute a mezzo Pec il giorno 11 Marzo 2016 prima dell'entrata in vigore del termine stabilito dal D.L. 159/2015 cioè 1 Giugno 2016;



- l'illegittimità delle cartelle in quanto non precedute da "avviso bonario" e non adeguatamente motivate;

quindi:

- contesta l'importo degli interessi applicati in quanto ritenuti usurari e chiede la nomina di consulente tecnico di ufficio;
- fa presente che il rappresentante legale Sig. Sergio Ciccioli, con sentenza n. 508/2015 è stato assolto nel giudizio penale svoltosi nel Tribunale di Fermo in quanto gli omessi versamenti derivavano dalla situazione di crisi aziendale conseguente alle mancate riscossioni nei confronti del Comune di Montegranaro e di altre Pubbliche Amministrazioni.

Conclude chiedendo:

#### **IN VIA PRINCIPALE**

Accertata e dichiarata l'inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento impugnate, poiché avvenute a mezzo Pec, ovvero con modalità tali da non garantire la conformità dell'originale del documento trasmesso, nonché da ledere il diritto di difesa del contribuente, ed accertato e dichiarato che, in ogni caso, limitatamente alla cartella di pagamento n. 008 2016 000C essere stata notificata tardivamente, ovvero oltre il termine decadenziale appositamente previsto dall'art. 25, comma re, lett. a) del D.P.R. n. 602/1973, ed accertato e dichiarato il difetto di motivazione che caratterizza le cartelle di pagamento, per avere omesso di indicare in maniera chiara e facilmente comprensibile le modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione (aggio) applicati, in violazione degli artt. 7 L. 212/2000 e 3 L. 241/1990, dichiararne la nullità c/o l'annullabilità e/o l'inesistenza.

#### **IN VIA SUBORDINATA**

Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, ed accertata e dichiarata la causa di forza maggiore configuratasi nell'omesso pagamento dei crediti vantati dalla società ricorrente nei confronti della Pubblica Amministrazione annullare le cartelle di pagamento in parte, ovvero nella parte in cui vengono illegittimamente irrogate le sanzioni, in violazione dell'art. 6, comma V°, del D. Lgs. 472/1997.

#### **IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA**

Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti censure, ed accertata e dichiarata l'applicazione di interessi illegittimi, di natura usuraria, da parte di Equitalia Centro S.p.A. nella cartella n. 008 2009 00034{ notificata alla S.I.C.E. SRL in data 11.04.2009 per un importo pari ad Euro 21.655,09, per l'effetto scomputare le predette somme, illegittimamente applicate a titolo di interessi usurari, dall'ammontare complessivo delle cartelle impugnate rideterminando il totale dovuto dalla S.I.C.E. SRL a favore dell'Ente impositore.



Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 C.P.C.;

**>Equitalia Centro spa non si costituisce in giudizio**

**>L'Agenzia delle Entrate di Fermo** si costituisce in giudizio, con atti datati 4 Luglio 2016, resiste alle eccezioni di parte avversa, fa un ampio excursus sui fatti quindi entra nel merito controdeducendo puntualmente e ampiamente a sostegno delle proprie ragioni, in materia di:

- 1. nullità e/o annullabilità e/o inesistenza della cartella di pagamento per difetto di notifica avvenuta a mezzo pec.**
- 2. nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento per difetto di motivazione ex art. 7 l. 212/200 e art. 3 L. 241/1990-omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e compensi delle riscossioni**
- 3. annullamento delle sanzioni amministrative irrogate-data l'asserita sussistenza della causa di forza maggiore ai sensi dell'art. 6 comma V D.lgs 472/1997;**
- 4. compensazione delle somme addebitate nelle cartelle esattoriale impugnate con le somme ritenute illegittimamente addebitate da Equitalia Centro Spa a titolo di interessi usurari nella cartella n. 0082009000**

Conclude con la richiesta di rigetto dei ricorsi e condanna di controparte al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.

La Commissione, nell'odierna udienza, riunisce i ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva e si riserva di decidere.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La Commissione Tributaria, a scioglimento della riserva, osserva:

- in via preliminare che l'eccezione addotta dal ricorrente seconda la quale le cartelle esattoriali sarebbero inesistenti e/o nulle perché notificate a mezzo Pec, non ha pregio in quanto, in ogni caso, la ricorrente società non poteva non sapere che le somme, seppur limitatamente alla sorte erano state iscritte a ruolo in base all'art 36-bis D.P.R. 600/1973 e/o dell'articolo 54-Bis del D.P.R. 633/1972 come chiaramente ed analiticamente indicato nei suddetti atti e che un'eventuale nullità degli atti sarebbe stata sanata con la loro impugnazione tesa a incardinare il giudizio;
- che non è controverso che entrambe le impugnate cartelle esattoriali non sono state precedute dalla notifica degli "avvisi bonari" fattispecie questa che avrebbe consentito al ricorrente di decidere se eseguire il pagamento del dovuto, seppur in modo dilazionato ma con sanzioni ridotte al 10% o non procedere al pagamento .
- che non è altresì controverso è il fatto che nelle stesse non sono state indicate le metodiche di calcolo degli interessi e degli aggi di riscossione;



- che il mancato versamento del dovuto è riconducibile a cause di forza maggiore imputabili al comportamento inerte e dilatorio della Pubblica Amministrazione così come sancito nella sentenza penale n. 508/2015 del Tribunale di Fermo.
- Che in tema di sanzioni tale fattispecie concreta perfeziona quella astratta di mom punibilità prevista dal comma n. 5 del D. Lgs. 472/1997,  
Consegue che dichiarata assorbita e/o respinta ogni altra eccezione addotta dalle parti, il ricorso va parzialmente accolto limitatamente alle sanzioni irrogate, agli interessi ed agli aggi di riscossione. Rileva ai fini della compensazione delle spese l'alternanza di vittoria e soccombenza delle parti.


**P.Q.M.**

La Commissione Tributaria Provinciale accoglie parzialmente il ricorso. Annulla le irrogate sanzioni, gli interessi e gli aggi di riscossione iscritte nei ruoli portati dalle impugnate cartelle esattoriali e rinvia gli atti all'Ufficio Finanziario per la sola rideterminazione di quest'ultimi, in contraddittorio con la ricorrente società. Le spese e gli onorari di giudizio vengono interamente compensate fra le parti.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno del giorno 15/12/2016.

Il Giudice Relatore

Cellini Massimo



Il Presidente

Di Fortunato Luigi

